



COMUNE
DI ANCONA



Spett. le
Gestore
Sig.
Gestore

Oggetto: Nota informativa sull'imposta di soggiorno.

Spettabile Gestore,

il Comune di Ancona ha affidato alla Scrivente la gestione di tutte le attività relative alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione dell'imposta di soggiorno, istituita con delibera del consiglio comunale n. 51 del 16/05/2011, e le attività connesse al recupero dell'imposta. La disciplina per l'applicazione dell'imposta in vigore è quella stabilita con il Regolamento approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 69/2001 come successivamente integrato e modificato, con Delibera del Consiglio comunale n. 23/2016 ed in ultimo con Delibera del Consiglio Comunale n. 17/2021.

Di seguito si riportano le principali informazioni relative al funzionamento dell'imposta e si comunicano le modalità di rendicontazione e di versamento che la Vostra struttura dovrà seguire a partire dalla prossima scadenza.

- A) Funzionamento dell'imposta.
- B) Soggetto passivo.
- C) Esenzioni.
- D) Adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive.
- E) Scadenze.
- F) Tariffe.
- G) Dichiarazione.
- H) Versamento.
- I) Bollettario.
- J) Sanzioni.



COMUNE
DI ANCONA



A) FUNZIONAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta di soggiorno prevista dalle disposizioni di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" è stata istituita dal Comune di Ancona con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 16 maggio 2011 ed è applicata a decorrere dal 1 luglio 2011.

Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

È istituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali. Al tavolo partecipano un rappresentante del Comune, un rappresentante di Ancona Entrate Srl e i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il Tavolo è convocato dal servizio turismo e si riunisce periodicamente almeno una volta all'anno.

B) SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta di soggiorno è chi pernotta in una delle strutture ricettive, di ogni ordine e grado, situate nel territorio del Comune, incluse le strutture agrituristiche.

Il gestore della struttura ricettiva è il responsabile del versamento dell'Imposta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal Regolamento.

C) ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i minori entro il quattordicesimo anno di età;
- i malati che devono effettuare terapie presso le strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
- i soggetti che assistono i degenti e ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di n.2 accompagnatori per paziente;
- i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di 18 anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di n. 2 persone per paziente;
- le persone con disabilità non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed i loro accompagnatori;
- gli appartenenti alle Forze armate, alla Polizia statale e locale e i vigili del fuoco che pernottino per esigenze di servizio;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati delle agenzie di viaggi e turismo (un autista ed un accompagnatore per ogni 20 partecipanti).

Per beneficiare dell'esenzione il soggiornante deve presentare apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.

ANCONA ENTRATE SRL - Società uni personale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona

Via dell'Artigianato, 4 – 60127 Ancona C.F. P. IVA 02278540428

Orari di apertura al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00-13,00 martedì – ore 15,00 – 17,00, giovedì – ore 10,00 – 16,00

Numero Verde 800.551.881 **Fax** 071-2832119 **Centralino** 071-85991



COMUNE
DI ANCONA



D) ADEMPIMENTI A CARICO DEI GESTORI DELLE STRUTTURE

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti agli adempimenti strumentali e complementari alla riscossione dell'imposta, come appresso indicati:

- A) Informare i propri ospiti sull'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, mediante l'affissione in luogo ben visibile della struttura ricettiva degli avvisi (*Art. 6 del regolamento comunale*).
- B) Riscuotere dai propri clienti l'imposta dietro rilascio di apposita ricevuta (*Art. 7 del regolamento comunale*).
- C) Obbligo di comunicare al Comune di Ancona/Soggetto incaricato per la riscossione il numero complessivo dei pernottamenti registrati nel corso di ogni trimestre solare (*Art. 6 del regolamento comunale*).
- D) Obbligo di versamento al Comune di Ancona/Soggetto incaricato della riscossione delle somme incassate a titolo d'imposta di soggiorno. (*Art. 7 del regolamento comunale*).
- E) Obbligo di presentare al Comune di Ancona/Soggetto incaricato la "Resa del conto dell'agente contabile" entro il termine ultimo del 20 gennaio successivo all'anno di riferimento (*cd Modello 21, allegato al D.P.R. n.194/1996 – Art. 6-bis del regolamento comunale*).
- F) **Obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (Art. 6-ter del regolamento comunale – art. 180, comma 3, del decreto legge 31/2020, convertito nella legge 77/2020 che ha modificato l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 13).**

E) SCADENZE

Le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni e per il versamento dell'imposta (art. 7 del regolamento comunale) sono **trimestrali**, come di seguito indicate:

- il 20 aprile per il trimestre gennaio - marzo;
- il 20 luglio per il trimestre aprile - giugno;
- il 20 ottobre per il trimestre luglio - settembre;
- il 20 gennaio per il trimestre ottobre - dicembre.

F) TARIFFE

Le tariffe da applicare, come da Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, sono quelle diseguito indicate:

Tariffa per ogni pernottamento per singola persona	
Tipologia Struttura	Tariffa (€)
5 stelle	2,00
4 stelle	2,00
3 Stelle	2,00
2 stelle	1,00
1 stella	1,00
Altre strutture	0,50

Tariffe in vigore dal 01.06.2015

ANCONA ENTRATE SRL - Società uni personale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona

Via dell'Artigianato, 4 – 60127 Ancona C.F. P. IVA 02278540428

Orari di apertura al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00-13,00 martedì – ore 15,00 – 17,00, giovedì – ore 10,00 – 16,00

Numero Verde 800.551.881 **Fax** 071-2832119 **Centralino** 071-85991



COMUNE
DI ANCONA



G) DICHIARAZIONE

La **dichiarazione** deve essere presentata ad Ancona Entrate S.r.l. con le seguenti modalità:

- **tramite procedura telematica**, mediante l'utilizzo del Software per la gestione dell'imposta di soggiorno "Stay Tour – gestione presenze" messo a disposizione delle strutture ricettive **gratuitamente** da Ancona Entrate S.r.l.;
- **tramite fax** al numero 071 2832119;
- **tramite consegna a mano**, direttamente ad Ancona Entrate S.r.l., servizio riscossione imposta di soggiorno, via dell'Artigianato, n. 4, 60127 Ancona;
- **tramite posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it.

I gestori che optino per la presentazione della comunicazione in forma cartacea sono tenuti ad utilizzare l'apposito **Modello A**, riportato in allegato alla presente e scaricabile dal sito www.anconaentrate.it. Sono, altresì, riportati in allegato alla presente e scaricabili dal sito www.anconaentrate.it, anche il **Modello B**, Attestazione per esenzione, il **Modello C** – Dichiarazione di omesso versamento e l'avviso alla clientela (in lingua italiana ed inglese).

Per i gestori che optino per la presentazione della comunicazione tramite procedura telematica, allegato alla presente si comunica l'indirizzo Web per collegarsi al software di gestione dell'imposta di soggiorno "Stay Tour", la username e la password per l'identificazione della Vostra struttura, oppure accessibile dal sito internet di Ancona Entrate Srl.

Si ricorda che la **dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti**.

H) VERSAMENTO

Il **versamento dell'imposta** potrà essere effettuato secondo una delle modalità sotto-elencate:

- con **versamento su c/c postale n. 1009396985** intestato al Comune di Ancona – imposta di soggiorno.
- mediante **bonifico** intestato a Comune di Ancona – imposta di soggiorno. **codice IBAN: IT-24-G-07601-02600-001009396985 (Poste Italiane SpA)**,

Si prega vivamente in sede di versamento di riportare nella causale: la dicitura imposta di soggiorno, il trimestre e l'anno di riferimento, il codice ed il nome della struttura.

I) BOLLETTARIO

Il bollettario per il rilascio della ricevuta di pagamento dell'imposta di soggiorno ai clienti potrà essere ritirato presso la sede di Ancona Entrate S.r.l. servizio riscossione imposta di soggiorno, via dell'Artigianato, n. 4, 60127 Ancona.

Per chiarimenti ed ulteriori informazioni è possibile visionare l'apposita sezione sull'imposta di soggiorno del sito web www.anconaentrate.it o telefonare al numero verde 800.551.881.



COMUNE
DI ANCONA



J) SANZIONI

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art 6-ter del regolamento comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 471/1997.

La violazione degli obblighi di cui all' art. 7, comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del gestore della struttura ricettiva, del responsabile d'imposta, ai sensi dell'art. 7-bis del Dlgs. 267/2000, fermo restando ogni ulteriore profilo di responsabilità in capo al gestore ai sensi delle leggi vigenti.

Per l'omissione o infedeltà nella registrazione trimestrali dei dati, di cui all'art. 6 del regolamento comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Per l'omessa, incompleta o infedele indicazione dell'imposta di soggiorno nel documento fiscale, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del regolamento comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele presentazione del conto della gestione previsto dall'art. 6-bis del regolamento comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Con l'occasione si porgono,

Distinti saluti.

Ancona, _____

IL DIRETTORE